

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA V SEZ. DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Luglio-Agosto 2013

Edilizia. Abusi.

Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3847 - Pres. Caringella, Est. Gaviano

È illegittima, per difetto di motivazione e violazione del principio di irretroattività delle leggi, la sanzione pecuniaria ex art. 12, L. 28 febbraio 1985 n. 47 inflitta a distanza notevolissima di tempo (circa cinquanta anni) per un abuso commesso dal dante causa dei destinatari dell'atto.

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Sentenze in forma semplificata. Istruttoria.

Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2013, n. 3892 - Pres. Pajno, Est. Franconiero

Nel caso in cui la decisione di primo grado sia avvenuta con sentenza ex art. 60 del cod. proc. amm., previo avviso alle parti, ed in assenza di contestazione, è inibita alla parte ricorrente, e poi appellante, la possibilità di essere rimessa in termini attraverso la produzione di documenti in appello, trattandosi di attività non consentita al di fuori del necessario giudizio di indispensabilità imposto dall'art. 104, comma 2, del cod. proc. amm., il quale implica che tale offerta di prova nel giudizio di secondo grado non sia preordinato a supplire negligenze della parte onerata.

[Link al testo sentenza](#)

Atto amministrativo. Motivazione. Integrazione postuma.

Processo amministrativo. Istruttoria. Principio di non contestazione.

Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2013, n. 4194 - Pres. Caringella, Est. Lotti

E' insegnamento tradizionale e consolidato quello in base al quale la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento, a tutela del buon andamento e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario degli stessi principi di parità delle parti e giusto processo (art. 2 del cod. proc. amm.) e di pienezza della tutela secondo il diritto europeo (art. 1 del cod. proc. amm.), i quali convergono nella centralità della motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa. Tuttavia il divieto di integrazione giudiziale della motivazione non ha carattere assoluto, essendo consentiti chiarimenti nel caso di atti con natura vincolata di cui all'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, oppure con riguardo alla possibilità di una successiva indicazione di una fonte normativa non prima menzionata nel provvedimento, allorchè questa, per la sua notorietà, bene avrebbe potuto e dovuto essere conosciuta da un operatore professionale.

Pertanto alla luce dell'attuale assetto normativo, devono essere attenuate le conseguenze del principio del divieto di integrazione postuma, dequotando il relativo vizio tutte le volte in cui

l'omissione di motivazione successivamente esternata : - non abbia leso il diritto di difesa dell'interessato; nei casi in cui, in fase infraprocedimentale, risultano percepibili le ragioni sottese all'emissione del provvedimento gravato; nei casi di atti vincolati.

Con riguardo al principio, con rilevanza in campo probatorio, di non contestazione di cui all'art. 64, comma 2, del cod. proc. amm., deve ritenersi che la narrazione di fatti incompatibili con le affermazioni della parte avversa, purchè riferibili in modo specifico, ancorchè non espresso, è compatibile con i requisiti di necessaria specificità della contestazione.

[Link al testo sentenza](#)